



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITÀ E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 1 di 22

NATURA DELLE ULTIME MODIFICHE:	Adeguamenti al D.lgs 148 del 6 ottobre 2023
-----------------------------------	---

## DEFINIZIONE DI NON CONFORMITÀ

La non conformità consiste nel mancato rispetto di requisiti della normativa di riferimento o degli obblighi contrattuali nei confronti dell'OdC. La non conformità è generata da comportamenti non corretti e/o negligenze compiuti dall'operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Nell'attività di controllo degli operatori, sono previste tre categorie di non conformità diverse secondo la loro capacità di pregiudicare o meno la qualificazione dei prodotti, l'idoneità del processo produttivo e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Valoritalia.

Le non conformità possono essere ricondotte alle seguenti aree:

- Area dei documenti previsti dal sistema di controllo
- Area dei documenti di certificazione
- Area delle prescrizioni generali previste dal sistema di controllo
- Area delle norme di produzione vegetale
- Area delle norme di produzione zootecnica
- Area delle norme di preparazione dei prodotti
- Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE
- Area delle norme relative alle specifiche di prodotto
- Area del mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC
- Area della reiterazione delle non conformità

## ACRONIMI

NC: non conformità

RET: Revisore Tecnico

CEC: Comitato Esecutivo di controllo e Certificazione

OdC: Organismo di controllo

## CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Le non conformità sono classificate in "DI SCARSA ENTITÀ", "GRAVE" e "CRITICA" e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di un provvedimento (misura) corrispondente da parte delle funzioni competenti di Valoritalia.

**SCARSA ENTITÀ'**: ovvero quando le misure precauzionali sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore sono efficienti. La non conformità non compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione, il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica. È riconducibile all'INOSSERVANZA definita del D.M. 15962 del 20 dicembre 2013 e in base a quanto definito dal D.lgs 148 del 6 ottobre 2023 si applica qualora applicabili, le seguenti



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITA' E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 2 di 22

condizioni:

- a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) non è intenzionale.

*L'inosservanza genera una diffida che consiste in un invito scritto all'operatore a risolvere la NC rilevata entro i termini indicati, e se opportuno ad individuarne le cause e predisporre le eventuali azioni correttive affinché tale evento non si ripeta.*

L'ispettore, nel caso in cui durante la sua attività riscontri una non conformità riconducibile a non conformità di scarsa entità, è obbligato a trasmettere il verbale all'Organismo di Controllo tempestivamente, massimo entro 15 giorni dalla data dell'ispezione, corredandolo di tutte le evidenze a sostegno della non conformità riscontrata.

Il RET, riesaminata l'attività svolta dall'ispettore, entro 10 giorni e trasmette la pratica al CEC fornendo le eventuali evidenze raccolte.

Il CEC, entro 10 giorni, delibera ed emette la diffida che riporterà modalità e tempistiche per il trattamento della non conformità; tali tempistiche non dovranno essere superiori a 60 giorni. Il RET trasmette all'operatore i provvedimenti deliberati dal CEC a mezzo lettera raccomandata o PEC. In ogni caso l'attività interna dell'OdC per la gestione delle inosservanze si chiuderà entro 30 giorni dalla data di riconsegna del verbale ispettivo o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il RET, entro 20 giorni dalla risposta dell'operatore, valuta l'efficacia del trattamento e, se del caso, le azioni correttive proposte verificando la corretta applicazione delle disposizioni date dal comitato. La valutazione avviene mediante riscontro documentale o, se necessario, effettuando un'ulteriore visita straordinaria. La gestione del provvedimento dovrà essere nuovamente proposta al CEC che delibererà entro 20 giorni dalla data di ricezione della risposta dell'operatore.

Il mancato rispetto di una diffida comporterà l'emissione di una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata, con conseguente applicazione della relativa misura prevista nell'elenco delle misure di cui alla presente procedura.

Nel caso in cui l'operatore sia impossibilitato ad adempiere a quanto richiesto dal provvedimento, per cause non direttamente derivanti da sue responsabilità, deve trasmettere a Valoritalia, entro i tempi fissati dal provvedimento stesso, evidenza gli elementi ostativi alla risoluzione. Valoritalia può quindi sospendere le tempistiche della non conformità e concedere maggior tempo per la risoluzione, a condizione che la proroga non pregiudichi la conformità del prodotto. In caso di proroga l'operatore è tenuto a comunicare la data di risoluzione degli elementi ostativi alla risoluzione della non conformità in modo da poter far nuovamente decorrere le tempistiche del provvedimento.

**GRAVE:** ovvero quando le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti. La non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione e/o l'operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa entità. Il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica. È riconducibile all'IRREGOLARITA' definita del D.M. 15962 del 20 dicembre 2013 e in base a quanto definito dal D.lgs 148 del 6 ottobre 2023 si applica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITA' E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 3 di 22

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità';
- e) è intenzionale.

L'ispettore, nel caso in cui durante la sua attività riscontri una non conformità grave, è obbligato a trasmettere il verbale all'Organismo di Controllo entro 3 giorni dalla data dell'ispezione, corredandolo di tutte le evidenze a sostegno della non conformità riscontrata.

Il RET, riesaminata l'attività svolta dall'ispettore, trasmette la pratica al CEC entro 2 giorni dalla ricezione del verbale o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il CEC emette il provvedimento entro 5 giorni dalla data di rientro del verbale di visita ispettiva o dalla data in cui l'organismo è venuto a conoscenza della NC Grave. Il Responsabile Tecnico trasmette all'operatore il provvedimento deliberato dal CEC, tramite lettera raccomandata o PEC, entro 3 giorni dalla sua emissione.

L'operatore deve attuare il provvedimento con immediatezza. Qualora il prodotto sia già stato commercializzato, l'operatore deve tempestivamente comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e l'eventuale ritiro, al massimo entro 5 gg dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario; le evidenze di tali invii sono contestualmente trasmesse all'OdC. Qualora il ritiro non sia possibile, l'Operatore lo comunica all'OdC che provvede, a sua volta, alla segnalazione all'Ufficio dell'ICQRF territorialmente competente, sia per sede legale che per sede operativa, e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari. L'Operatore entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento presenta all'OdC la proposta dell'azione correttiva specificando, se del caso, i tempi di attuazione.

La proposta di azione correttiva è valutata dal RET entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione dell'Operatore tramite riscontro documentale o, se necessario, attraverso una visita ispettiva straordinaria. Al termine dell'attuazione dell'azione correttiva, è prevista la valutazione dell'efficacia della stessa tramite verifica documentale o nuova visita ispettiva.

Valoritalia, se necessario, emetterà un nuovo Certificato entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento o, nel caso in cui l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

Il mancato rispetto di NC Grave rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata, con conseguente applicazione della relativa misura prevista nell'elenco delle misure di cui alla presente procedura.

Valoritalia in caso di dubbi o sospetti sulla conformità dei prodotti applicherà la soppressione a titolo cautelativo, informando l'Operatore sul divieto di utilizzo delle indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico e indicando gli elementi alla base dei sospetti. La soppressione cautelativa può essere emessa esclusivamente nei casi in cui ci sia un sospetto di NC senza avere le oggettive evidenze, ogni qualvolta la NC può essere classificata si dovrà emettere una soppressione sulla base nell'elenco delle misure di cui alla presente procedura. La soppressione cautelativa delle indicazioni verrà adottata anche in caso di accertamento di non conformità analitica e per il periodo intercorrente tra il primo risultato positivo e il risultato della contro prova. In caso di conferma dell'esito analitico non conforme anche sul contro-campione la soppressione sarà ratificata dal CEC nei tempi e nei termini sopra descritti.



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITA' E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 4 di 22

**CRITICA:** ovvero quando le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti. La non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione e/o l'operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità. Il sistema di tracciabilità non fornisce informazioni per localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento e non è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica. È riconducibile all'INFRAZIONE definita del D.M. 15962 del 20 dicembre 2013 e in base a quanto definito dal D.lgs 148 del 6 ottobre 2023 si applica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- è intenzionale.

Una NC è considerata critica anche nei casi in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
- l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

L'ispettore, nel caso in cui, durante la sua attività, riscontri una non conformità riconducibile a una NC Critica, è obbligato a trasmettere il verbale all'OdC entro 3 giorni dalla data dell'ispezione, corredandolo di tutte le evidenze a sostegno della non conformità riscontrata. Il RET, riesaminata l'attività svolta dall'ispettore, trasmette la pratica al CEC entro 2 giorni dalla ricezione del verbale o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il CEC emette il provvedimento entro 5 giorni dalla data di rientro del verbale di visita ispettiva o dalla data in cui l'OdC è venuto a conoscenza. Il RET trasmette il provvedimento deliberato dal CEC all'Operatore, tramite lettera raccomandata o PEC, entro 3 giorni dall'emissione.

La NC Critica comporta l'applicazione, da parte dell'OdC, della sospensione o dell'esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo. La sospensione della certificazione comporta il divieto di commercializzare prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologico e, se presenti, anche la soppressione delle indicazioni sui prodotti già immessi sul mercato. Può riguardare una o più attività (produzione, preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, importazione ed esportazione), una o più unità produttive o l'intera azienda. L'esclusione dell'Operatore consiste nel ritiro del Certificato e l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici secondo la procedura descritta nell'All. VI punto 2 del D.M. 2049 e costituisce causa di risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter partes". L'esclusione comporta la soppressione delle indicazioni biologiche sui prodotti anche se già immessi sul mercato. La riammissione di un operatore escluso è subordinata alla risoluzione della non conformità che ha causato l'esclusione e comunque non può avvenire prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni (ad eccezione dell'esclusione per morosità).

La sospensione o l'esclusione dell'Operatore si applica dalla data in cui riceve il provvedimento. Qualora il provvedimento richieda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, l'Operatore deve comunicare tempestivamente ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e l'eventuale ritiro, al massimo entro 5 gg dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario; le evidenze di tali invii sono contestualmente trasmesse all'OdC. Qualora il ritiro non sia possibile, l'operatore lo comunica all'OdC che provvede, a sua volta, alla segnalazione all'Ufficio dell'ICQRF territorialmente competente, sia per sede legale che per sede operativa, e alla Direzione



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITA' E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 5 di 22

generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari. L'Operatore entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento presenta all'OdC la proposta dell'azione correttiva specificando, se del caso, i tempi di attuazione.

La proposta di azione correttiva è valutata dal RET entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione dell'operatore tramite riscontro documentale o se necessario attraverso una visita ispettiva supplementare. Al termine dell'attuazione dell'azione correttiva, è prevista la valutazione dell'efficacia della stessa, tramite verifica documentale o nuova visita ispettiva.

In caso di sospensione Valoritalia, se necessario, emetterà un nuovo Certificato entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento o nel caso in cui l'operatore abbia presentato ricorso entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

## **RICORSO E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI**

**ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO:** Istituto mediante il quale viene fatta perdere efficacia ad un precedente provvedimento dell'OdC.

Tale istituto può essere l'effetto dell'esito di un ricorso presentato dall'operatore oppure, può essere operato da parte dell'OdC a seguito del processo di revisione della decisione. L'annullamento ha efficacia retroattiva e fa venir meno l'atto invalido dal momento in cui è stato emanato e con esso tutti i suoi effetti.

**REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO:** Istituto con il quale viene ritirato, ove applicabile e con efficacia non retroattiva (ex nunc, cioè "da ora"), un provvedimento dell'OdC nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione.

A differenza dell'annullamento, la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni a seguito di una successiva valutazione. La revoca non ha efficacia retroattiva, quindi gli effetti dell'atto sono mantenuti e hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca.

Nel caso in cui, a seguito dell'emissione di una non conformità, l'operatore presenti ulteriori elementi che non erano stati oggetto di precedente valutazione si provvederà ad un nuovo esame della pratica avvalendosi, nella fase decisionale, del parere di tre membri del CEC differenti da quelli che hanno deliberato in precedenza. Nella seconda valutazione il CEC ha la facoltà di modificare, annullare o revocare i provvedimenti emessi nella seduta precedente.

Nel caso in cui l'operatore voglia obiettare le decisioni prese dall'OdC senza presentare ulteriori elementi non precedentemente valutati, la procedura da seguire sarà quella del formale ricorso al Comitato di Appello entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, utilizzando l'apposito modulo (DOC020\_V) e seguendo le modalità indicate nella "Nota informativa generale ricorsi" (INF7\_V)", entrambi scaricabili dal sito [www.valoritalia.it](http://www.valoritalia.it), oppure reperibili, facendone richiesta, presso la Sede Operativa di riferimento.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento e non esonera l'operatore dal mettere in atto le azioni richieste per la gestione della NC.

## **COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE E AGLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO**



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITA' E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 6 di 22

Tutte le NC verranno comunicate alle autorità competenti mediante i servizi resi disponibili nel SIAN, ovvero mediante il caricamento delle informazioni su Banca dati Vigilanza, come disposto dal DM 271 del 12/03/2017. Valoritalia entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, trasmette, tramite PEC, l'elenco di tutti i provvedimenti emessi nel mese precedente, sia in caso NC di Scarsa entità che Grave o Critica, a tutti gli OdC attivi a livello nazionale per lo schema di certificazione Reg.UE 2018/848.

Nel caso di NC Gravi o Critiche Valoritalia, oltre all'invio del riepilogo mensile, entro 5 giorni dall'emissione dei provvedimenti stessi, ne invia copia a tutti gli OdC attivi, a livello nazionale, per lo schema di certificazione Reg.UE 2018/848 a mezzo PEC.

### **MANCATO ADEMPIMENTO E REITERAZIONE**

Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei tempi previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella che l'ha rilevata, con conseguente applicazione della relativa misura.

La reiterazione si genera qualora l'Operatore commetta, nell'arco di 24 mesi dall'accertamento della prima condotta, una non conformità classificata nell'ambito della stessa area; si applica solamente NC gravi e critiche e determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata, con conseguente applicazione della relativa misura.

Nel caso in cui una NC sia determinata da eventi non direttamente imputabili a responsabilità dell'operatore, la medesima non sarà calcolata ai fini della reiterazione.

### **MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO**

La normativa di riferimento prevede l'applicazione di misure di controllo rinforzato nei seguenti casi:

- Operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- Operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una NC Grave o Critica a seguito di una segnalazione OFIS;
- Operatori che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi;
- Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- In casi di particolare gravità, a richiesta dell'autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, verranno attivate le specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

1. Una visita ispettiva immediata presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
2. Ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall'OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.



ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE  
NON CONFORMITA' E DI MISURE ELENCO DI  
MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E AI  
GRUPPI DI OPERATORI

Cod. documento:  
BIOV\_L004

Redatto da:  
RSB

Rev.8 del 02/01/2024:

Verificato da:  
RAQ

Approvato  
da: DTO

Pagina 7 di 22

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare all'OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del certificato del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 15962 del 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l'operatore nella classe di rischio più alta. Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

L'Organismo di controllo comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1. L'OdC comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.



## **ELENCO DI MISURE DA APPLICARE AGLI OPERATORI E GRUPPI DI OPERATORI**

In conformità all'art. 40, par. 1 lettera a), punto iii e all'art. 41, paragrafo 4, del Reg UE 2018/848 e sulla base dell'allegato 1 del D.M. 15962 del 20/12/2013, così come modificato dalla nota Masaf n° 0645533 del 16/12/2022, Valoritalia ha adottato il seguente elenco di misure da applicare agli operatori e ai gruppi di operatori in caso di sospetta o accertata non conformità.

Qualora l'OdC rilevi una non conformità non classificata nell'allegato, nel rispetto della proporzionalità relativa all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il verificarsi della non conformità, applica una misura adeguata alla non conformità riscontrata, individuando la fattispecie più simile già presente nell'allegato, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- l'applicazione delle misure precauzionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2018/848 e i controlli propri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (UE) 2017/625;
- l'impatto dell'integrità della qualificazione dei prodotti come biologici o in conversione;
- la capacità del sistema di tracciabilità di localizzare il prodotto o i prodotti interessati lungo la filiera.

Area	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Riferimento normativo	Tipologia NC (rif. Reg. UE 2021/279)	Misura (D.Lgs. 20/2018)	Misure Accessorie	Note
A	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	art.34(3)(5), art. 39(1)(d)(ii)(iii) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	art.3(d) del Reg. 2021/2119	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	art.34(1) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	art.1 del Reg. 2021/771, art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	art.39(1)(d)(ii)(iii), art. 28(1)(2) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica cartacea	art.34(1) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		



A	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	art.2 del Reg. 2021/2119	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	allegato II parte IV punto 1.5 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate	art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di NC grave o NC critica anche sospetta	art.27(c), art.28(2)(c) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		(1)
A	A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	art. 2(4)(5) Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
A	A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	art.1 del Reg. 2021/771, art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	Scarsa entità	Diffida		
A	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	art. 2(4)(5) Reg. 2018/848	Critica	Sospensione		(2) (3)
A	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	art. 39(1) Reg. UE 2018/848	Critica	Sospensione 12 mesi		(4)
A	A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	art.15 del Reg. 2017/625, art.1 del Reg. 2021/771 art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	Critica	Sospensione 3 mesi		(4)
B	B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione	art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
B	B1.04	Utilizzo erraneo delle indicazioni di conformità	art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
B	B2.01	Etichetta non conforme	art.32(1)(2) del Reg. 2018/848 art.3 del Reg.2021/279	Grave	Soppressione		
B	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi		(4)
B	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	Critica	Esclusione		
C	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	art.35(6) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	allegato III punto 2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		

C	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	allegato III punto 2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	art.11(4) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri odc operanti anche su altri schemi di certificazione biologici	art.35(4) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.06	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	allegato III punti 2 e 3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		(5)
C	C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	parti pertinenti dell'allegato II del Reg. 2018/848 parti pertinenti dell'allegato III del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati	allegato III punto 5 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.09	Mancata verifica del documento giustificativo del fornitore	art.35(6) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	allegato III punti 2 e 3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici confezionati	art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
C	C2.01	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	allegato III punti 2 e 3 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
C	C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	art.27, art.28(2), art.39(1)(d)(iii) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
C	C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	art.27, art.28(2), art.39(1)(d)(iii) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
C	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	art.39(1)(d)(iii) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
C	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	allegato III punto 1 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		

C	C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	parti pertinenti dell'allegato II del Reg. 2018/848 parti pertinenti dell'allegato III del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
C	C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi	art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e allegato III punto 3 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
C	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'odc	art.34(7) del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione		(3) (4) (6) (7)
C	C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	art.1 del Reg. 2021/771	Critica	Sospensione 3 mesi		(2)
C	C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	art.5(f)(iii), art.11(1) del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi		(2)
C	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	art.15 del Reg. 2017/625	Critica	Esclusione		
D	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	allegato II parte I punto 1.8.5.1 e punto 1.8.5.4 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	allegato II parte I punto 1.9.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	allegato II parte I punto 1.10.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	art.5, art.6, art.9 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	allegato III punto 7.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	allegato II parte I punto 1.9.4 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	allegato I del Reg. 2021/1165	Scarsa entità	Diffida		

D	D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	allegato II parte I punto 1.8.5.1 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	allegato II parte I punto 2.1 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
D	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	art.9(8) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
D	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	allegato II parte I punto 1.9.2 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
D	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	art.9(10) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
D	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	art.9(8) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
D	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	allegato II parte I punto 1.8.5.3	Grave	Soppressione	MA2	
D	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	allegato II parte I punto 1.8.5.1 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
D	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	art.1, art.2 del Reg. 2021/1165	Critica	Sospensione 6 mesi	MA3	(2)
E	E1.01	Carenze a carico della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo	allegato II parte II punto 1.4.1(e), punto 1.4.2, punto 1.6.2, punto 1.7.3, punto 1.7.5 e pertinenti norme generali aggiuntive del punto 1.9 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		

E	E1.02	Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	allegato II parte II punto 1.9.6 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.03	Carenze, non di tipo strutturale, a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati non conformi, salvo deroga	allegato II parte II punto 1.6, punto 1.7 e pertinenti norme generali aggiuntive del punto 1.9 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II e capo VI del Reg. 2020/464.	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	allegato II parte II punto 1.3.4.4.5 del Reg. 2018/848 e art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.05	Inadeguata stabulazione degli animali, salvo deroga	allegato II parte II punto 1.6 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.06	Insufficienti condizioni di benessere degli animali anche nelle fasi di trasporto e macellazione	allegato II parte II punto 1.7 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.07	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione	allegato II parte II punto 1.3.4 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.09	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove sussistevano i presupposti per concederle	allegato II parte II punto 1.7.8 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	allegato II parte I punto 1.9.4 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	allegato II parte I punto 1.7.4 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.12	Mancato rispetto della superficie minima per animale per i casi non previsti in deroga o con deroga negata	allegato II parte II punto 1.6 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.	Scarsa entità	Diffida		

E	E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	allegato II parte II punto 1.3.4.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in agricoltura biologica	allegato II parte II punto 1.4 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico	art.9(10), allegato II parte II punto 1.4.2.1 e punto 1.4.2.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate	allegato II parte II del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.	Scarsa entità	Diffida		
E	E1.18	Utilizzo di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	allegato II parte II punto 1.5.1.6 e punto 1.5.1.7 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
E	E2.01	Introduzione di animali convenzionali non consentiti dal regolamento o, ove previsto, non autorizzata	allegato II parte II punto 1.3.4.2, 1.3.4.3, 1.3.4.4 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione	MA4	
E	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	allegato II parte II punto 1.7.8 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
E	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici	allegato II parte II punto 1.5.2.5 e punto 1.9.6.3(f) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
E	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	allegato II parte II punto 1.5.2, punto 1.7.7 e punto 1.7.9 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
E	E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	allegato II parte II punto 1.5.2.4 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		

E	E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	allegato II parte II punto 1.9.6.5 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
E	E2.07	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione	allegato II parte II punto 1.9.4.1 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
E	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	allegato II parte II punto 1.4.1 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione	MA1	
E	E3.01	Impiego di antibiotici in apicoltura	allegato II parte II punto 1.5.1.3 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi		(2)
E	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	allegato II parte II punto 1.4.1 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi	MA1	(2)
E	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	allegato II parte II punto 1.5.1.3 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi		(2)
E	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	allegato II parte II punto 1.4.1(f) e punto 1.5.1.4 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi		(2)
E	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	allegato II parte II punto 1.3.4.4.5 del Reg. 2018/848 e art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	Critica	Sospensione		(8) (3)
E	E3.07	Pratica della produzione animale "senza terra"	allegato II parte II punto 1.1 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 3 mesi		(8)
E	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	allegato II parte II punto 1.5.1.4 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi		(8)
E	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	allegato II parte II punto 1.7.4 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione		(8) (3)
E	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	allegato II parte II punto 1.7.4 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione		(3)
F	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	allegato II parte III punto 1.1 e punto 1.3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		



F	F1.02	Densità di coltura, produttività dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	allegato II parte III punto 2.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	allegato II parte III punto 3.1.5 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine	allegato II parte III punto 2.4.3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	allegato II parte III punto 3.1.4.1(h) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	allegato II parte III punto 3.1.4.1(c) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	allegato II parte III punto 1.5 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	allegato II parte III punto 3.1.5.3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.10	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	allegato II parte III punto 3.1.4.1(g) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.11	Mancato rispetto del piano per la gestione sostenibile	allegato II parte III punto 1.5 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi	allegato II parte III punto 3.2.1 e punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	allegato II parte III punto 3.1.3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	allegato II parte III punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologici	allegato II parte III punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono	allegato II parte III punto 3.1.4.1(i) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		

F	F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale	allegato II parte III punto 1.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	allegato II parte III punto 1, punto 2, punto 3 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	allegato II parte III punto 3.1.4.1(e) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.21	Razione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	allegato II parte III punto 3.1.3.3(c) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	allegato II parte III punto 3.1.4.1(f) del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	allegato II parte III punto 3.1.2.2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
F	F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale	allegato II parte III punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
F	F2.02	Mancato rispetto dei coefficienti di densità in misura superiore al 10%	art.15(3) del Reg. 2018/848 e art.22 e allegato II del Reg. 2020/464	Grave	Soppressione		
F	F2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	allegato II parte III punto 3.1.4.2(f) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione	MA1	
F	F2.04	Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	allegato II parte III punto 2.1.1 e punto 2.1.2 e punto 3.1.1 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
F	F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	allegato II parte III punto 3.1.4.2(c) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione	MA1	
F	F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allopatrici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno	allegato II parte III punto 3.1.4.2(d) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione	MA1	

F	F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi	allegato II parte III punto 3.1.4.2(e) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione	MA1	
F	F2.08	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione parallela	art.9(7) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
F	F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	pertinenti norme dell'allegato II parte III punto 1, punto 2 e punto 3 del Reg. 2018/848 e art.22 e allegato II del Reg. 2020/464	Grave	Soppressione		
F	F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	allegato II parte III punto 3.1.4.2(a) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
F	F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	allegato II parte III punto 3.1.4 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 3 mesi	MA1	(8)
F	F3.02	Impiego di ormoni e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici	allegato II parte III punto 3.1.3.1(e) del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 12 mesi	MA1	(8)
F	F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	allegato II parte III punto 3.1.3 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 6 mesi	MA1	(8) (9)
G	G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove sussistevano i requisiti per concederle	art.24 del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Scarsa entità	Diffida		
G	G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione.	allegato II, punto 2.2.3 della parte IV, punto 1.5(f) e punto 2.4 della parte V del Reg. 2018/848 e allegato IV del Reg. 2021/1165	Scarsa entità	Diffida		
G	G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Scarsa entità	Diffida		(1)
G	G1.04	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità	art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Scarsa entità	Diffida		

G	G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistevano i requisiti per concederle	art.24 del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Grave	Soppressione		
G	G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica	art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Grave	Soppressione		
G	G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	art.9(4) del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
G	G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesse nell'elaborazione dei prodotti vitivinicoli con metodo biologico	art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Grave	Soppressione		
H	H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	art.45(1)(b)(iii) del Reg. 2018/848, art.4 e art.11 del Reg. 2021/2306, art.4, art.5 e art.8 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e art.1 del Reg. 2021/771 e art.3, art.4, art.5, art.6 e art.7 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.05	Mancata archiviazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e art.1 del Reg. 2021/771 e art.3, art.4, art.5, art.8 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	art.3 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	art.4 e art.8 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.08	Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	art.4 e art.8 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	allegato III punto 6 del Reg. 2018/848 e art.4 e art.8 del Reg. 2021/2307	Scarsa entità	Diffida		

H	H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	art.2bis(g) del Reg. 2019/2123	Scarsa entità	Diffida		
H	H1.11	Trasporto di prodotto non sigillato affidato ad operatore non controllato	art.6(3) del Reg. 2019/2124 e allegato II punto 2 del Reg. 2018/848	Scarsa entità	Diffida		
H	H2.01	Assenza dell'estratto del certificato di controllo ove necessario	art.3, art.4, art.5, art.8 del Reg. 2021/2307	Grave	Soppressione		
H	H2.02	Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e art.1 del Reg. 2021/771 e art.3, art.4, art.5, art.6 e art.7 del Reg. 2021/2307	Grave	Soppressione		
H	H2.03	Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non vidimato dall'autorità doganale	art.5 e art.11 del Reg. 2021/2306 e art.8 del Reg. 2021/2307	Grave	Soppressione		
H	H2.04	Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze sul prodotto	art.6(3) del Reg. 2019/2124 e allegato II punto 2 del Reg. 2018/848	Grave	Soppressione		
H	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime d'equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	art.47 e art.48 del Reg. 2018/848	Critica	Sospensione 3 mesi	MA5	(8)
H	H3.02	Importazione da paese terzo da parte di operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2049/2012	art.34 e 35 del Reg.2018/848	Critica	Sospensione 1 mese	MA5	(4)
H	H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo – certificato d'ispezione	art.34 e 35 del Reg.2018/848	Critica	Sospensione 3 mesi	MA5	(8)
H	H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	art.34 e 35 del Reg.2018/848	Critica	Sospensione 3 mesi	MA5	(8)
I	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	D.M. n. 309/2011	Grave	Soppressione		

I	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	art.28(1) Reg. UE 2018/848	Critica	Sospensione 1 mese		(2)
L	L1.01	Mancato rispetto di una diffida		Scarsa entità	Diffida	MA6	
L	L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso		Grave	Soppressione		
L	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche		Critica	Sospensione 3 mesi		(4) (3)
L	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche		Critica	Esclusione		
M	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)		Critica	Sospensione 3 mesi		(4) (10)
M	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stessa area)		Critica	Esclusione		(10)
M	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stessa area)		Critica	Esclusione		(10) (11)

#### NOTE

- (1) Se la NC ha effetti sulla certificazione la NC di 'scarsa entità' si trasforma in NC 'grave' che comporta la soppressione delle indicazioni.
- (2) La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.
- (3) Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
- (4) La sospensione si applica all'intera azienda.
- (5) Solo nel caso in cui è garantita la tracciabilità.
- (6) La sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione.
- (7) In ogni caso, l'esclusione si applica al termine periodo di sospensione individuato dall'OdC, che può essere anche inferiore ai 9 mesi.
- (8) La sospensione si applica all'intera attività zootecnica o di acquacoltura o di importazione
- (9) La sospensione si applica per 6 mesi.
- (10) Per determinare una NC di gravità maggiore la NC di scarsa entità deve avvenire nell'arco di 24 mesi.
- (11) Ad esclusione della sospensione per morosità

### **MISURE ACCESSORIE**

MA1 - ritorno in conversione

MA2 - ritorno in conversione di 12 mesi

MA3 - ritorno in conversione di 24/36 mesi

MA4 - allontanamento degli animali non biologici

MA5 - con soppressione, se del caso

MA6 - diffida definitiva

### **AREE**

A - Documenti previsti dal Sistema Controllo

B - Documenti di Certificazione

C - Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo

D - Norme di Produzione Vegetale

E - Norme di Produzione Zootecnica

F - Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe

G - Norme di Preparazione dei Prodotti

H - Norme di Importazione da paesi terzi

I - Specifiche di Prodotto

L - Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC

M - Reiterazione delle non conformità